Allegato =C= al rep. n. 11988/6900

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA'-APS"

Nello spirito della Costituzione repubblicana, a norma del Codice Civile, della legge n. 106 del 6.6.2016, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

A) L'Associazione ETS (Ente Terzo Settore) denominata **"UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA'-APS"**, fondata il 16 maggio 1988, con atto costitutivo registrato al n. 4567 dell'Ufficio del Registro di Modena (27 maggio 1988, di seguito denominata "UTE"), ha sede legale nel Comune di Modena (MO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

B) L'Università per la Terza Età-APS è una Associazione di Promozione Sociale ("APS") ed è registrata negli Albi degli Enti Culturali senza fini di lucro, istituiti nelle sedi preposte.

C) La durata dell'Associazione non ha limiti temporali prefissati.

ART. 2- SCOPI, ATTIVITÀ E FINALITA'

A) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, ispirandosi ai principi di solidarietà previsti dall'art. 118 della Costituzione Repubblicana, con particolare riferimento all'indicazione per cui "il cittadino deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società" e in osservanza della risoluzione del Parlamento Europeo 2009, secondo la quale "la legislazione degli Stati deve provvedere al riconoscimento dell'economia sociale".

B) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5 CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, finalità dell'Associazione sono le seguenti:

1) elaborare proposte culturali che, al passo con le realtà sociali, valorizzino la potenzialità della terza età e degli adulti in genere, atta a rendere i soci partecipanti protagonisti nella ricerca di una migliore qualità di vita;

2) favorire la partecipazione degli iscritti ad iniziative concrete di insegnamento quali corsi, laboratori e attività collaterali, legate al mondo dei saperi, dell'arte, della scienza e dell'attività di spettacolo;
3) animare programmi socio-ricreativi ed istituire quei servizi che creino occasione di socialità e stimolo, tesi a guardare al futuro con serenità e rinnovato interesse;
4) promuovere attività editoriali, anche in proprio, quali pubblicazioni periodiche ed occasionali collegate all'attività culturale dell'UTE al passo con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione;
5) promuovere e sostenere attività collaterali rispetto alle attività scolastiche, in particolare gestendo direttamente visite di istruzione e viaggi di studio ed eventualmente soggiorni residenziali;
6) collaborare con le Istituzioni Pubbliche e altre Associazioni private che operino per gli stessi fini dell'UTE per ottenere, attraverso migliori sinergie, servizi e prestazioni che siano occasione di crescita umana e culturale per i propri associati e per la collettività;
7) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di programmi di pubblica utilità che siano compatibili con le finalità generali dell'UTE.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

A) L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili, derivanti dalla propria attività, sono destinati esclusivamente al perseguimento delle attività istituzionali sancite nel presente Statuto.
B) L'Associazione ritrae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) quote associative, quote di frequenza ai corsi e ai laboratori, quote di partecipazione ad attività culturali riservate ai soci;
2) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, comprese le Istituzioni internazionali;
3) entrate e rendite patrimoniali; donazioni e lasciti testamentari; contributi liberali sia da soci che da terzi;
4) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e servizi agli associati o a terzi;
5) eventuali sottoscrizioni fra gli associati.
C) Costituiscono il patrimonio dell'UTE il Fondo di Riserva, le immobilizzazioni, la proprietà del periodico "La bacca di lauro", di cui oltre, documenti d'archivio, opere d'arte, lasciti aventi valore di memoria.
D) Il Fondo di Riserva, come ogni altro dato patrimoniale, costituito con le risorse di cui all'art. 3-B-1, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo eventuale scioglimento.
E) L'UTE si impegna a conservare le documentazioni della vita Associativa che abbiano valore di memoria storica e che possano far parte di un proprio Archivio, o Fondo Storico, aperto alle ricerche degli studiosi. L'UTE si impegna a formalizzare la costituzione del proprio Archivio a norma delle vigenti disposizioni in materia.
F) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestiorne, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
G) Le somme individualmente versate per la tessera, o quote sociali, non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmesse per atto tra vivi. La quota associativa non è rivalutabile.
H) L'esercizio associativo ha inizio il giorno uno agosto e termina il trentuno luglio dell'anno successivo.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
I) La "Bacca di lauro" è proprietà dell'UTE, come risulta dalla Autorizzazione del Tribunale di Modena (iscrizione n. 1134 del 30/06/1992), con una figura di Direttore Responsabile nei termini di legge. L'UTE, in quanto proprietaria del periodico "La bacca di lauro", può iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione, potendo fruire delle agevolazioni di volta in volta concordate con l'Azienda delle Poste Italiane per le spedizioni in abbonamento postale.
L) Il periodico è destinato a fungere da mezzo di ricerca culturale e da strumento informativo interno, ma potrà essere diffuso all'esterno, ospitare e diffondere interventi culturali a firma anche di personalità di cultura esterne all'UTE, e pertanto risultare aperto alla collaborazione degli studiosi.
M) La rivista è diretta da un Comitato di Redazione avente compiti sia ideativi che esecutivi, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di Redazione dovrà attenersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, alle indicazioni generali espresse dagli Organi Dirigenti dell'UTE. Il Comitato di Redazione dovrà inoltre farsi partecipe, sul piano dell'elaborazione culturale, dei lavori delle varie Commissioni, disciplinate da un Regolamento, operanti all'interno dell'UTE.
N) Per la gestione delle proprie attività, deliberate dagli Organi competenti, l'UTE opera:

1) - attraverso il lavoro volontario e gratuito dei propri Soci, ai quali dovrà essere corrisposto, previa documentazione, il rimborso delle spese vive. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le funzioni e gli incarichi per i quali sono previsti i rimborsi;
2) - attraverso il lavoro retribuito di insegnanti, relatori, accompagnatori, guide ed altre eventuali figure professionali di cui sia accertata la necessità funzionale e la competenza, preferibilmente sotto forma di prestazioni di lavoro occasionale non continuativo e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 - SOCI

A) Il numero degli aderenti è illimitato. L'UTE è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di titolo di studio, di sesso, di razza e di fede politica o religiosa, purché maggiorenni. Eventuali minori che desiderino partecipare alle attività dell'UTE possono accedere al tesseramento nei termini di legge, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.
B) Sono membri dell'Associazione soltanto persone fisiche, in nessun caso Enti, Associazioni o Società. Tutti i Soci si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
C) Le persone che intendano aderire versando una somma superiore di almeno cinque volte la quota fissata, saranno iscritte in un Albo dei Soci Sostenitori, pur avendo pari diritti e doveri rispetto agli altri Soci.
D) L'UTE si impegna a garantire a tutti i propri associati un'adeguata copertura assicurativa che copra i rischi connessi per la partecipazione alle attività sociali, compresi i viaggi e ogni altra attività collaterale che sia stata approvata dagli organi competenti.
E) l'UTE si impegna a tutelare la riservatezza dei dati dei propri Associati come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati GDPS n. 679 del 2016.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

A) La qualifica di socio si ottiene presentando domanda al Consiglio Direttivo redatta su apposito modulo contenente i dati come da disposizioni di legge. Sono escluse adesioni temporanee.
B) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto.
C) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
D) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere anche comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.
E) Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Annuale delibera l'esclusione dei soci per:
1) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
F) Le somme versate per la tessera non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

A) I soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri soci;
3) a versare la quota associativa annuale, per cui ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa gode di pari diritti all'interno dell'UTE.
B) I soci hanno diritto:
1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) di accedere alle cariche associative;
4) di farsi promotori di iniziative culturali, potendo costituire gruppi autonomi di studio e di lavoro, previa approvazione e autorizzazione da parte degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
5) di visionare i bilanci e di consultare i libri associativi secondo le modalità previste dal Regolamento interno.
C) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo di Riserva, né di altri beni dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea dei soci;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l'Ufficio di Presidenza;
e) l'Organo di Controllo;
f) il Rettore.
B) Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta solo il rimborso delle spese sostenute dall'UTE e documentate.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

A) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio, nonché l'Assemblea dei soci.
B) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, su delega, a un membro del Consiglio Direttivo.
C) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di urgenza, il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo allo stesso, nella riunione successiva, la ratifica dei provvedimenti adottati.
D) Il Presidente rimane in carica tre anni sociali ed è rieleggibile. In caso di dimissione volontaria o per eventuale revoca, le decisioni spettano all'Assemblea per la maggioranza dei presenti.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, da esporsi all'interno della sede dell'associazione ed inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza ossia in audiovideo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.
L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 18 e non superiore a 35, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni sociali e sono rieleggibili.
B) I membri candidati a ricoprire l'incarico di Consiglieri dovranno possedere le caratteristiche di idoneità e opportunità. In particolare dovranno avere conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti interni vigenti; conoscere la legislazione in atto nel settore delle APS; poter prestare opera di lavoro volontario; rappresentare l'UTE nel suo insieme e non in un solo settore; partecipare per quanto possibile alle manifestazioni promosse dall'UTE; non rappresentare interessi esterni che contrastino apertamente con quelli dell'UTE.
C) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo non è tenuto alla sua sostituzione, a meno che il numero complessivo dei consiglieri sia inferiore a 18.
Durante il proprio mandato il Consiglio può segnalare altri membri da proporre come facenti parte del Consiglio stesso, previa nomina da parte dell'Assemblea successiva.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

D) Al Consiglio Direttivo spetta:
1) deliberare sull'attuazione dei programmi espressi dall'Assemblea dei Soci, in conformità con lo Statuto sociale;
2) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale da sottoporre al voto dell'Assemblea;
3) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, gli Amministratori e l'Economo che andranno a costituire l'Ufficio di Presidenza;
4) nominare il Rettore, anche al di fuori dei propri componenti;
5) nominare le cariche interne di tipo tecnico-esecutivo. I nominati dovranno operare a norma dei rispettivi regolamenti;
6) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
7) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote di partecipazione alle attività culturali;
8) redigere i Regolamenti per la gestione di tutte le attività dell'UTE. Ogni Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio, ma dovrà essere ratificato in sede di assemblea dei Soci;
9) conferire cariche di tipo onorifico, a Soci che abbiano acquisitò particolari benemerenze a favore dell'UTE, potendo istituire di volta in volta figure Onorarie od Emerite, da ratificarsi in sede di assemblea;
10) riconoscere e ratificare l'istituzione di gruppi autonomi di lavoro e produzione culturale all'interno dell'Associaziòne, quali i gruppi corali, musicali, teatrali, artistici o altro, che si formino spontaneamente al proprio interno. Ogni singolo gruppo sarà costituito sulla base di uno specifico Regolamento che entrerà a far parte del Regolamento generale dell'UTE, previa la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e la ratifica dell'Assemblea. I gruppi che si costituiscono non possono avere una configurazione autonoma ma, in quanto emanazione dell'UTE, sono tenuti ali'osservanza del presente Statuto.
E) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, da un Consigliere che abbia la delega del Presidente.
F) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo·assume le proprie deiiberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
G) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto d comunicarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenenti ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
Con le stesse modalità, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telefono o telematico almeno 48 ore prima della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
H) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni indette per un intero anno Sociale, decade dall'incarico. Ogni Consigliere, in quanto delegato

dall'Assemblea, non può rilasciare delega né ad altro Consigliere, né ad altro socio.
I) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo stesso.
L) Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audiovideo conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 11 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i responsabili della Contabilità e dell'Economato compongono l'Ufficio di Presidenza con compiti esecutivi e di coordinamento delle varie attività dell'UTE.
L'Ufficio di Presidenza può, di volta in volta, avvalersi della partecipazione del Rettore e di altre presenze per pareri di tipo tecnico.
L'Uffido di Presidenza ha l'incarico di curare la gestione complessiva e continuativa delle diverse attività dell'UTE, con funzioni esecutive e di coordinamento.
L'Ufficio viene convocato dal Presidente per una verifica periodica dell'andamento della gestione complessiva dell'UTE e per decidere intorno a singole necessità operative.
Data la complessità e la natura delle esigenze dell'UTE sul piano esecutivo, i componenti l'Ufficio di Presidenza sono tenuti alla continuità di presenza e a una forma di reperibilità che li renda disponibili in via permanente nel corso dell'Anno Sociale.
La composizione dell'Ufficio di Presidenza può essere modificata dal Consiglio Direttivo in qualunque momento del suo mandato.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - IL RETTORE

Il Rettore dovrà essere scelto, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, per le sue specifiche qualità culturali e per il prestigio del curriculum personale.
Il Rettore ha il compito di coordinare le diverse attività culturali dell'UTE. In particolare:
A) dovrà presiedere la Commissione Didattica, strumento di elaborazione dei vari insegnamenti, i cui programmi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo;
B) dovrà dirigere "La bacca di lauro", coordinando l'attività del Comitato di Redazione;
C) dovrà attivarsi per curare la conservazione della memoria storica dell'UTE;
D) potrà pubblicamente rappresentare l'UTE in occasione di eventi culturali, nell'ufficialità dei rapporti con i rappresentanti di Enti Culturali pubblici e privati;
E) potrà partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, anche nel caso non ne sia parte.
F) potrà esprimere un proprio parere e relazionare sull'attività culturale in Sede di Consiglio Direttivo e di assemblea dei Soci;
G) Il Rettore, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 15 - NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di pubblica utilità sociale sempre nel rispetto della normativa della legge in vigore.
F.to CARLO SITTA
F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Registrato a
Modena
il 29/11/2022
N. 32776
Serie 1T
Esatti € 200,00